

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
DIAPSI Vercelli

**Art. 1 - Denominazione**

1. E' costituita una Associazione di volontariato denominata "DIAPSI Vercelli".

**Art. 2 - Sede**

1. L'Associazione ha sede in Vercelli via G. Ferraris 73, presso il Centro Servizi per il Volontariato.
2. Nell'ambito della Provincia di Vercelli possono essere aperti punti di riferimento.

**Art. 3 - Durata dell'Associazione**

1. La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 4 – Oggetto e scopo**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da disturbi psichiatrici e loro familiari, senza vincolo di appartenenza all'Associazione stessa.
2. A tale fine l'Associazione intende avviare una serie di iniziative atte a promuovere la salute mentale e incoraggiare la prevenzione, il trattamento, l'assistenza e la riabilitazione dei problemi mentali, proponendosi di tutelare le persone che si trovano in condizioni di sofferenza psichica e le loro famiglie. Per il conseguimento di tale scopo l'Associazione si prefigge di:
  - a) promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di migliorare la consapevolezza dell'importanza del benessere mentale e di modificare l'atteggiamento generale verso i disturbi psichiatrici lottando collettivamente contro lo stigma, la discriminazione e l'ineguaglianza e responsabilizzando e sostenendo le persone con problemi di salute mentale e le loro famiglie, in modo che possano partecipare attivamente a questo processo;
  - b) incentivare e favorire la ricerca scientifica sulla malattia mentale e sulla promozione della salute;

- c) attraverso un'attenta e costante lettura della legislazione vigente dialogare con gli Enti legislativi al fine di ottenere:
- una corretta applicazione della legislazione vigente;
  - norme più idonee alla tutela giuridica dell'utente dei servizi psichiatrici proponendo all'occorrenza correzioni e modifiche;
- d) intrattenere rapporti di attiva collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private per ottenere un miglioramento dei Servizi e la realizzazione di sistemi e strutture destinati alla salute mentale completi, integrati ed efficienti, che includano percorsi di promozione, prevenzione, trattamento, assistenza, riabilitazione e recupero adeguati, riconoscendo l'esperienza e le competenze dei pazienti e dei loro familiari come base essenziale per la pianificazione e lo sviluppo dei servizi per la salute mentale.
- e) porsi in maniera solidale con le famiglie degli utenti favorendo l'aggregazione, la discussione, l'incontro in gruppi di sostegno, fornendo la consulenza sulle problematiche dei pazienti, ascolto e appoggio nei rapporti con i Servizi ed ogni altro intervento che la DIAPSI ritenga possa essere di sostegno e di aiuto;
- f) favorire momenti di aggregazione, fornire ascolto e sostegno, pianificare interventi personalizzati per persone con disturbi psichiatrici, atti a facilitare la riabilitazione psico-sociale e la promozione della salute mentale; a tal fine l'Associazione intende ad esempio:
- organizzare corsi di formazione per volontari da impiegare nelle varie attività associative e prevedere una formazione permanente comprendente l'attività di supervisione;
  - attivare uno Sportello di Ascolto che si avvalga anche della consulenza di professionisti della salute mentale;
  - attivare un Centro di Incontro con laboratori di varie attività e momenti conviviali, organizzare gite e momenti di aggregazione sul territorio;
  - attivare interventi domiciliari di sostegno e con obiettivi di riabilitazione psico-sociale;
  - gestire, anche in collaborazione con l'A.S.L. e/o con altri Enti ed Istituzioni, una serie di iniziative aventi come fine l'inserimento lavorativo e/o attività ergoterapiche;
  - promuovere delle iniziative in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale, anche all'interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione delle attività economiche marginali, di cui al D. M. 25.5.95, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, di quelle strettamente connesse o per natura accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. L'Associazione può svolgere attività editoriale.
5. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà associarsi e/o federarsi con altre associazioni aventi scopi analoghi o comunque funzionali alle sue esigenze, anche con la costituzione di una federazione e/o associazione nazionale.

#### **Art. 5 Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - a) versamenti delle quote sociali annuali effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  - b) elargizioni o contributi da parte dello Stato, di enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche;
  - c) donazioni, lasciti di terzi e sponsorizzazioni comunque effettuate;
  - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - e) avanzi netti di gestione;
  - f) redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - h) occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per svolgimento di attività istituzionali.
3. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la quota sociale di iscrizione all'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
5. I versamenti comunque effettuati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti per la quota sociale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di

estinzione, di recesso o di esclusione di un Socio dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

## **Art.6 Soci**

1. Sono soci coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea.
4. Possono diventare Soci tutti coloro che si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell'Associazione.
5. La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere alla sua accettazione entro un periodo massimo di sessanta giorni dal suo ricevimento. In assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro tale termine, si intende che essa è stata accettata. In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.
7. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario; ma impegna gli aderenti al rispetto ed all'accettazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento Interno (se esiste), nonché delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze loro attribuite.
8. La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
  - a) per decesso;
  - b) per dimissioni;
  - c) per delibera di espulsione per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;
  - d) per inadempienza degli obblighi di versamento della quota associativa (dopo un anno).
9. Tutti i provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio Direttivo e sono impugnabili innanzi al Collegio dei Probiviri.
10. I Soci sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi; quelli che prestano la propria attività direttamente sono assicurati anche contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

11. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

### **Art. 7 Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Comitato Esecutivo
  - d) il Collegio dei Probiviri.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche associative sono gratuite e incompatibili tra loro.

### **Art.8 Assemblea**

1. L'Assemblea (organo sovrano dell'Associazione) è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea può conferire cariche onorifiche a soci ed a terzi, su proposta del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea **ordinaria** si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
  - a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
  - b) provvede alla nomina del Consiglio dei Probiviri, con facoltà di scelta anche tra i non soci;
  - c) delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
  - d) delibera circa l'espulsione dei soci;
  - e) determina l'ammontare della quota sociale;
  - f) delibera su eventuali altri argomenti sottoposti alla sua approvazione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto o quando il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne ritenga opportuna la convocazione. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione.
5. La convocazione è fatta a mezzo lettera o altro mezzo idoneo da inviare almeno quindici giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della

riunione sia di prima che di seconda convocazione e recante l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto.
7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
8. Ogni Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il diritto è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio (avente diritto al voto) che non sia Consigliere o Dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole delle maggioranze dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio oppure da qualsiasi altro Socio.
11. L'Assemblea **straordinaria** si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione, effettuata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. Essa provvede a:
  - a) deliberare la modifica dello Statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
12. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
13. Ad eccezione di quanto stabilito per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

14. Per quanto riguarda la procedura, valgono le norme dettate nel presente statuto per l'Assemblea ordinaria.

### **Art. 9 Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.
2. I Consiglieri devono essere Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione del sostituto. Il Consigliere cooptato dura fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento delle sostituzioni del Consigliere cessato; il nuovo eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
5. Il Consiglio Direttivo provvede, entro trenta giorni dalla sua elezione, a nominare tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente il Comitato Esecutivo.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
  - b) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  - c) la predisposizione e l'approvazione del regolamento interno ed eventuali modifiche;
  - d) proporre all'Assemblea la quota sociale annuale;
  - e) deliberare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dal Tesoriere;
  - f) deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per statuto dall'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea deleghi;
  - g) istituire, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di studio precisandone i compiti;

- h) assumere e licenziare eventuali lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento ed alla qualificazione dell'attività dell'Associazione; decidere in merito alle relative retribuzioni ed al relativo trattamento normativo;
  - i) proporre all'Assemblea il conferimento di cariche onorifiche a soci ed a terzi.
7. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. A persone non appartenenti all'Associazione può delegare la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
  8. Il Consiglio Direttivo, si riunisce, sempre in unica convocazione, di regola una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante affissione in bacheca (una settimana prima della data stabilita) di avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione del giorno.
  9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
  10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
  11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
  12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica e la ratifica alla successiva Assemblea.
  14. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Decade automaticamente dalla carica il Consigliere che (senza valido motivo) non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo oppure nel corso dell'anno solare non partecipi a più della metà delle riunioni indette.
  15. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Responsabili di Area eventualmente previsti dal Regolamento, senza diritto di voto.



### **Art. 10 Il Presidente**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente può delegare anche a terzi parte delle sue funzioni ed il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Propone la costituzione e lo scioglimento di commissioni di studio e gruppi di lavoro.
6. Il Presidente è eleggibile più volte.

### **Art.11 Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **Art.12 Il Segretario del Consiglio Direttivo**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro Soci dell'Associazione e delle Assicurazioni.
3. Il Segretario può delegare anche a terzi parte delle sue funzioni.

### **Art.13 Libri dell'Associazione**

1. I libri dell'Associazione sono quelli prescritti dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 14 Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione in conformità al bilancio preventivo ed alle delibere dei competenti organi associativi e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
2. Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell'Associazione mediante utilizzo delle disponibilità.
3. Il Tesoriere può delegare anche a terzi parte delle sue funzioni.

### **Art.15 Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo può essere costituito dal Consiglio Direttivo al proprio interno e sarà composto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Responsabili di Area previsti dal Regolamento, senza diritto di voto.

### **Art.16 Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da un massimo di tre membri, che restano in carica tre anni, regolarmente eletti dall'Assemblea e non facenti parte del Consiglio Direttivo, i quali eleggono nel proprio interno il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
3. Esso decide, in seconda ed ultima istanza sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché sui ricorsi comunque proposti.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Collegio dei Probiviri, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione del sostituto. Il membro cooptato dura in carica

fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del membro cessato; il nuovo eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica quello cessato.

#### **Art.17 Bilancio Consuntivo e Preventivo**

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
2. Entro il trentuno marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Una volta l'anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Art.18 Avanzi di gestione**

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### **Art.19 Durata dell'anno sociale**

1. L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
3. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea annuale di approvazione del bilancio.

### **Art.20 Scioglimento**

1. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

### **Art. 21 Legge applicabile**

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

### **Art. 22 Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Visto per inserzione

Vercelli, 25 ottobre 2008